

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, MARTELLI, FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO,
LENOCI, DELL'UNTO, MARIANETTI, LA GANGA, BALZAMO,
CONTE CARMELO, DI DONATO, SPINI, BORGOGGIO**

Presentata il 4 luglio 1986

Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e per l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1941, anno di approvazione del vigente ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12), poco o niente è stato fatto per adeguarlo alle mutate esigenze della realtà sociale, economica e giuridica del Paese

I compiti nuovi, sempre più ampi e delicati, assegnati alla magistratura per risolvere i conflitti nascenti dai rapidi cambiamenti della società italiana hanno finito, da un lato per creare disfunzioni, inefficienze, in una organizzazione spesso inadeguata, per strutture ed energie professionali, a reggere il peso dei problemi da affrontare, dall'altro, per conferire all'ordine giudiziario una rilevanza particolare nel sistema politico a danno del-

l'equilibrio generale tra i poteri dello Stato

Ove si consideri che alle cause sopra indicate spesso si è sovrapposta una ideologizzazione del corpo giudiziario, accompagnata da un progressivo scadimento della professionalità favorito dalla certezza dello sviluppo della « carriera » (divenuta automatica a seguito della approvazione delle leggi n° 570 del 25 luglio 1966 e n° 831 del 20 dicembre 1973 — note come leggi « Breganze e Breganzone » —) si spiegano agevolmente i « guasti », di cui ci ha ormai abituati la cronaca quotidiana « manette » facili, uso « alternativo » della giurisdizione, imbarbarimento del bene fondamentale della certezza del diritto

* * *

Una situazione siffatta impone di intervenire a tutti i livelli per garantire il cittadino dai pericoli sempre incombenti sui valori primari della libertà della persona e dei beni della vita.

Con i *referendum* abrogativi promossi dal partito socialista, liberale e radicale si cerca anche di eliminare una chiara ed evidente disparità di trattamento che ha contribuito al nascere ed al perpetuarsi di condotte irresponsabili di taluni giudici.

La normativa in forza della quale i magistrati, a differenza di quanto avviene per gli altri funzionari dello Stato, rispondono civilmente solo in caso di dolo, frode o concussione (articolo 55 del codice di procedura civile), va eliminata insieme con l'altra che prevede una giustizia particolare e speciale per i reati ministeriali: in tal modo non solo si realizza una giustizia uguale per tutti i cittadini, magistrati e ministri compresi, ma si creano le premesse per un più ponderato esercizio della giurisdizione.

* * *

La situazione della giustizia richiede tuttavia anche altri interventi.

Siamo convinti che molti dei guasti che affliggono l'amministrazione giudiziaria discendono anche da carenze di fondo nel sistema di reclutamento dei magistrati. Come è noto, l'attuale concorso per uditori giudiziari non richiede alcuna specifica esperienza professionale, ma solo conoscenze istituzionali nelle varie discipline giuridiche che vengono « accertate » attraverso un concorso per esami scritti e orali. Tale concorso, come è stato autorevolmente rilevato in più occasioni dal professor Giuseppe Di Federico e, da ultimo, nel Convegno su « Ordinamento giudiziario. Quale riforma? », non offre alcuna « garanzia... al cittadino sulla qualità dei suoi giudici », ed è assolutamente inidoneo a garantire, da un lato, che i reclutati matureranno prima e manterranno poi, per 40-50 anni della

carriera, le qualità professionali necessarie per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; dall'altro, che saranno selezionati candidati che abbiano in sé capacità e qualificazioni tanto vaste « da essere in grado di svolgere indifferentemente tutti i molteplici e diversissimi compiti della magistratura giudicante, requirente ed inquirente, nonché i compiti della dirigenza amministrativa del Ministero di grazia e giustizia ».

Di qui la necessità di intervenire immediatamente, sorretti dalla convinzione e dalla speranza che i consensi saranno via via sempre più frequenti e ampi, almeno su quella parte dell'ordinamento giudiziario che attiene al reclutamento dei magistrati.

* * *

La presente proposta di legge, che tiene conto dell'esperienza nel frattempo maturata e delle idee espresse da autorevoli studiosi e soprattutto delle proposte formulate dal professor Giuseppe Di Federico al citato convegno nazionale del PSI di Milano del febbraio 1984 su « Ordinamento giudiziario. Quale riforma? », muove dalla premessa che in una società pluralistica ed articolata come la nostra, in cui la Carta costituzionale affida al giudice compiti incidenti sulla sfera delicatissima della libertà e dei beni dei cittadini, occorre un giudice dotato in partenza di capacità che, per formazione professionale e addestramento ricevuti prima dell'espletamento concreto delle funzioni giurisdizionali, lo mettano in grado di affrontare tutti i complessi problemi che la conflittualità socio-economica finisce per portare alla sua attenzione.

Si è ritenuto che soltanto un congruo periodo di formazione e di addestramento in scuole post-universitarie, costruite sulla base di quanto già avvenuto in altri Paesi, potesse rappresentare un valido correttivo all'attuale situazione.

Trattandosi di scuola, la competenza funzionale non poteva che essere attribuita al Ministero della pubblica istru-

zione, ed è apparso opportuno prevedere che le scuole siano promosse e coordinate da un ente, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile denominato Centro studi giuridici e forensi; alle scuole post-universitarie è stata demandata anche una funzione di formazione per procuratori legali. Non si pretende evidentemente in tal modo di risolvere i problemi della professione forense: si vuole soltanto, da un lato, iniziare un esperimento, suscettibile di tutti gli aggiustamenti ed adeguamenti suggeriti dalla sperimentazione; dall'altro — ed è questa la ragione essenziale che ci ha sospinto in questa direzione — si è convinti che un periodo di comunanza di studi, di formazione ed addestramento omogenei possa contribuire ad eliminare le divergenze sempre più profonde che hanno caratterizzato i rapporti tra l'ordine giudiziario e la classe forense in questi ultimi tempi, creando solchi e fratture inammissibili.

* * *

Altra innovazione di grande rilievo che si è introdotta nella vigente disciplina concerne la divisione dei ruoli tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, attualmente collocati in un medesimo ruolo.

Nella prospettiva — che si augura imminente — che il nuovo processo penale vada finalmente in porto (non si dimentichi che ben 600 miliardi sono previsti per il triennio 1986-1988 per le coperture amministrative e finanziarie del nuovo codice di procedura penale), ma anche al di là dell'aspetto ora considerato, non appare più oltre sostenibile la presenza di un solo ruolo per tutti i magistrati, sia del pubblico ministero che giudicanti.

I ruoli diversi naturalmente non possono comportare diversità di garanzie con riferimento a quei presidi volti a garantire l'indipendenza del magistrato a prescindere dalle funzioni alle quali concretamente assolve.

* * *

Passando a valutare più specificamente le norme contenute nel capo I, va precisato che l'articolo 1 prevede la istituzione del Centro studi giudiziari e forensi presso il Ministero della pubblica istruzione. Il Centro è dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, e ciò al fine di garantire al medesimo l'assolvimento dei suoi compiti con autonomia, efficienza e celerità.

L'articolo 2 precisa i compiti del Centro, assegnandogli la costituzione di scuole post-universitarie per la formazione professionale dei magistrati e dei procuratori legali. Rilevante compito del Centro è la ricerca nel campo del diritto e della organizzazione dei sistemi giudiziari e della professione forense facendo tesoro delle esperienze degli altri Paesi. Compito pratico e concreto dell'ente è quello di provvedere a predisporre apposite convenzioni con le università nelle sedi di corti di appello al fine di promuovere le scuole post-universitarie di cui si è detto.

Attesi i compiti affidati al Centro studi giudiziari e forensi, la collocazione del medesimo non poteva che avvenire presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3 individua gli organi di cui si avvale il Centro studi per l'espletamento della sua attività: si tratta del comitato direttivo, del direttore, della giunta e del consiglio amministrativo.

L'articolo 4 disciplina la composizione del comitato direttivo, prevedendo la presenza di magistrati ordinari, di avvocati del libero foro, di professori ordinari di ruolo, nonché di docenti delle scuole post-universitarie: la presenza di professionalità così composite va messa in relazione all'attività complessa e delicata affidata al comitato direttivo, le cui competenze sono rappresentate, per un verso, da attività strumenti allo svolgimento dei compiti delle scuole post-universitarie; per altro verso, all'espletamento di una attività di indirizzo e di coordinamento

generale per la predisposizione di piani di studio, di programmi didattici per la scuola post-universitaria (articolo 5).

L'articolo 6 disciplina il funzionamento del Centro studi.

L'articolo 7 concerne la nomina del direttore del Centro, il suo stato giuridico ed economico, mentre le competenze del direttore — consistenti nell'assicurare i collegamenti tra le attività delle scuole e le strutture pubbliche e private nelle quali gli allievi svolgono periodi di addestramento, nonché nel predisporre il piano di coordinamento delle attività di formazione di addestramento degli allievi — sono previste nell'articolo 8.

L'articolo 9 disciplina la composizione della giunta ed i compiti della medesima. Il consiglio amministrativo, con il compito di elaborare il bilancio e di presentare il rendiconto al comitato direttivo per l'approvazione, è disciplinato, anche nella composizione, dall'articolo 10.

Gli articoli 11 e 12 della sezione II si occupano della segreteria amministrativa e dei compiti della medesima: è previsto che il segretario amministrativo sia scelto tra i funzionari della pubblica istruzione e che la segreteria si avvalga di personale dipendente dal Ministero sopra indicato nel limite di un contingente da determinare con provvedimento amministrativo.

* * *

Il capo II si compone di quattro sezioni.

La sezione I, agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 si occupa di uno dei momenti più significativi della proposta di legge, e cioè delle scuole post-universitarie e degli strumenti di cui esse dispongono.

In particolare, l'articolo 13 definisce i compiti delle scuole. Tali compiti consistono nel provvedere alla formazione e all'addestramento professionale dei magistrati e dei procuratori legali, nonché nel curare corsi, sessioni di studio e seminari facoltativi per assicurare l'aggiornamento dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero.

In relazione a questo ultimo aspetto, il comma 3 del citato articolo 13 si preoccupa di assegnare alle scuole anche la funzione di sperimentare didattiche e programmi capaci di formare gli allievi che aspirano a svolgere le funzioni del pubblico ministero.

Gli organi delle scuole (collegio dei docenti, direttore e comitato amministrativo) sono disciplinati dall'articolo 14.

L'articolo 15 concerne il collegio dei docenti, ne determina la composizione e gli affida il compito di formulare al comitato direttivo del Centro studi, proposte innovative e piani di sperimentazione pluriennali riguardanti le attività didattiche della scuola, nonché proposte in ordine alla chiamata di esperti particolarmente versati in specifici settori delle discipline oggetto dei corsi.

Il personale docente della scuola, sia per la composizione sia per ciò che concerne la remunerazione, è disciplinato dall'articolo 16.

La nomina del direttore della scuola, i compiti del medesimo e la remunerazione da corrispondergli sono previsti nell'articolo 17.

L'articolo 18 riguarda il comitato amministrativo, la sua composizione e i compiti attribuiti al medesimo.

La sezione II comprende gli articoli da 19 a 23. In particolare, l'articolo 19 contiene la normativa concernente il possesso del requisito dell'età, minima e massima, e del titolo di studio necessari per l'ammissione ai corsi presso le scuole post-universitarie.

Il ricorso alla prova prevista dall'articolo 20, a parte la validità di tale strumento ormai riconosciuta universalmente, nasce anche dalla esigenza di rendere più rapida la selezione degli aspiranti alla frequenza delle scuole post-universitarie. Basti pensare che i concorrenti ai concorsi per uditori giudiziari si aggirano di norma attorno alle seimila-settemila unità; il che evidentemente contribuisce non poco alla durata eccessiva dei concorsi suddetti. Per il resto la disciplina concerne l'articolazione dei corsi, caratterizzati da un periodo di approfondimento

teorico e da un secondo periodo di addestramento il più ampio e completo possibile, lasciato alla determinazione delle singole scuole.

La commissione esaminatrice per l'ammissione alle scuole post-universitarie nella composizione e nel ruolo di funzionamento è disciplinata dall'articolo 21.

L'articolo 22 indica le prove che gli aspiranti devono sostenere per l'ammissione alle scuole post-universitarie. In particolare è previsto — avuto riguardo al grado di conoscenza fornita dall'università — l'accertamento nei candidati del grado di cultura generale e della capacità di valutazione critica possedute.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei è disciplinata dall'articolo 23.

La sezione III comprende gli articoli 24 e 25. In particolare, la durata dei corsi, di cui all'articolo 24, può apparire, ad un primo esame, eccessiva; senonché non bisogna dimenticare che gli allievi ammessi ai corsi sono laureati in giurisprudenza, in possesso di nozioni di conoscenza generalmnete circoscritta alle parti generali di ogni singola disciplina e che l'attuale ordinamento degli studi universitari di giurisprudenza non prevede la frequenza obbligatoria e alcun esame scritto al di fuori della tesi di laurea. Di qui la necessità che siano approfondite tutte le discipline, anche quelle socio-economiche, perché soltanto così è possibile pervenire alla formazione di un giudice nuovo, preparato all'esercizio delle sue delicate funzioni di tutela dei diritti dei cittadini. D'altra parte, i corsi sono retribuiti con una borsa di studio (articolo 25), e se si tiene conto della durata media dei concorsi per uditori giudiziari, che si aggira intorno ai due-tre anni, si comprende agevolmente che il periodo dei corsi appare anche sotto questo profilo adeguato.

L'esame finale è disciplinato dall'articolo 26, che fa parte, insieme con l'articolo 27, della sezione IV. Al termine dei corsi è prevista una prova per esami consistente in un elaborato scritto e in un

colloquio intesi ad accertare il patrimonio culturale e giuridico acquisito dall'allievo durante la frequenza dei corsi.

La scelta della prova scritta, consistente nella redazione di una sentenza in materia civile o penale o di un atto di citazione o di una requisitoria, con riguardo ad un caso concreto, svolge, come è evidente, la funzione di accertare in maniera decisiva anche l'attitudine dell'allievo a svolgere un certo tipo di funzioni anziché altre.

Il colloquio orale consente di vagliare ulteriormente la capacità critica del candidato nei vari settori del diritto, verificando altresì il grado di cultura generale acquisito dall'allievo nonché la sua sensibilità verso gli aspetti metagiuridici della funzione che è destinato a svolgere.

L'articolo 27 riguarda la nomina e la composizione della commissione per l'esame-concorso finale.

Si è cercato, nel disciplinare la commissione, di tener conto della esigenza che i componenti fossero espressione di professionalità diversificata.

Il capo III riguarda la nuova organizzazione della magistratura e si compone di tre articoli. In particolare, l'articolo 28 disciplina un fatto veramente innovativo dell'ordinamento giudiziario: la divisione dei ruoli tra magistrati giudicanti e del pubblico ministero. Conseguentemente si è previsto che anche i relativi concorsi siano banditi ed espletati separatamente. Si è già detto in premessa delle ragioni che non consentono di mantenere più oltre indistinto il ruolo. È appena il caso di sottolineare — ed è cosa evidente — che le funzioni del giudice e quella della accusa sono diverse, di terzo *supra partes* la prima, di parte la seconda.

Naturalmente la disciplina in esame presuppone che le scuole post-universitarie abbiano già prodotto gli effetti, creando magistrati destinati all'ufficio del pubblico ministero. Conseguentemente, la entrata in vigore della norma avverrà a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della detta legge (cfr. articolo 32).

Le scuole post-universitarie, una volta entrate a regime, finiranno per formare, ogni triennio, almeno mille-millecinquecento tra magistrati destinati all'ufficio del pubblico ministero, alla funzione giudicante ed alla professione forense. Di qui la necessità che i posti da mettere a concorso siano comprensivi di quelli vacanti dell'anno del concorso e di quelli che si renderanno vacanti nei tre anni successivi (articolo 29).

Il nuovo processo penale, quale che sarà, deve essere comunque in grado di eliminare l'inerzia, ritardi, abusi, che caratterizzano l'attuale rito.

Insieme con le strutture — si è già rilevato — occorrono anche le energie umane. Perciò si è previsto un aumento dell'organico dei magistrati del pubblico ministero di trecento posti, da destinare alle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica (articolo 30).

L'articolo 31 e l'articolo 32, che compongono il capo IV, completano la presente proposta di legge disciplinando la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

In particolare l'articolo 32, al comma 1, prevede che la legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto ai commi 2, 3 e 4, concernenti la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole, la sostituzione delle prove scritte ed orali del concorso a posti di uditori giudiziari con le prove indicate nell'articolo 26, nonché la riserva a favore degli idonei di tutti i posti disponibili per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria sia giudicante che del pubblico ministero, è previsto che l'entrata in vigore della legge avvenga rispettivamente a decorrere dal terzo, dal quarto e dal quinto anno successivo alla entrata in vigore della legge stessa.

Si tratta evidentemente di attendere il tempo necessario perché le scuole post-universitarie entrino a regime, avendo già formato un numero di allievi sufficiente a coprire i posti disponibili e vacanti nei ruoli della magistratura.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA
IN TEMA DI STUDI GIUDIZIARI
E FORENSI.

SEZIONE I.

ART. 1.

*(Istituzione del Centro studi giudiziari
e forensi).*

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Centro studi giudiziari e forensi.

2. Il Centro è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile; il bilancio del Centro è iscritto in un apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

(Compiti del Centro studi).

1. Il Centro studi giudiziari e forensi ha sede in Roma e promuove la costituzione di scuole post-universitarie per la formazione professionale dei magistrati e dei procuratori legali e ne coordina l'attività. Conduce studi e ricerche nel campo del diritto e dell'organizzazione dei sistemi giudiziari e della professione forense anche con riguardo alle esperienze degli altri paesi europei ed extra europei e provvede all'organizzazione ed al finanziamento delle scuole, predisponendo apposita convenzione con le università site nelle sedi di Corte d'appello.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge il Centro istituisce almeno quattro scuole post-universitarie, aventi sede rispettivamente presso le Università degli studi di Roma, Bologna, Bari e Catania.

ART. 3.

(Organi del Centro studi).

1. Sono organi del Centro studi:

- a) il comitato direttivo;
- b) il direttore;
- c) la giunta;
- d) il consiglio amministrativo.

ART. 4.

(Composizione del comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo è composto dal direttore del Centro, che lo presiede, e da quattordici membri.

2. Sono membri del comitato direttivo:

a) due magistrati ordinari, di cui uno appartenente agli uffici del pubblico ministero, designati dal Consiglio superiore della magistratura;

b) due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense;

c) dieci professori universitari ordinari di ruolo, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Del comitato fanno parte di diritto i direttori delle scuole post-universitarie di cui all'articolo 13.

4. Ai componenti del comitato direttivo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7, comma 4, è attribuita un'indennità determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 5.

(Competenze del comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo:

a) ripartisce i fondi finanziari necessari al funzionamento delle scuole e cura la predisposizione di convenzioni con le Università o con i consorzi interuniversitari;

b) definisce il numero dei posti da bandire annualmente presso ciascuna scuola per i corsi di formazione professionale e di addestramento;

c) impartisce direttive e criteri generali per la predisposizione di piani di studio e dei programmi didattici, tenendo conto delle indicazioni dei direttori delle scuole post-universitarie;

d) approva i piani di studio, di cui al successivo articolo 6, comma 2;

e) approva il regolamento interno;

f) provvede alla scelta e alla nomina dei docenti delle scuole post-universitarie;

g) definisce tempi e modalità delle valutazioni periodiche e della verifica finale del rendimento degli allievi;

h) valuta l'andamento delle attività dei corsi di preparazione e addestramento professionale;

i) approva un rapporto annuale sulle attività del Centro, da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale forense.

ART. 6.

(Funzionamento del comitato direttivo).

1. Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sette dei suoi membri.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 5, lettera *d*), il comitato direttivo è altresì convocato, una volta l'anno, in seduta straordinaria, e a tale seduta partecipano con voto consultivo tutti i docenti delle scuole post-universitarie.

ART. 7.

(Direttore).

1. Il direttore del Centro è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato direttivo.

2. Il direttore ha la rappresentanza legale e processuale del Centro, e resta in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta.

3. Il direttore svolge le sue funzioni a tempo pieno ed è collocato in posizione di fuori ruolo se appartiene ai ruoli del personale civile dello Stato o di enti pubblici.

4. Spetta al direttore del Centro una indennità di funzione, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

5. In caso di impedimento, il direttore del Centro è sostituito dal professore universitario più anziano di età componente del comitato direttivo.

6. Se la sostituzione si protrae per oltre tre mesi, il direttore è dispensato dall'ufficio e si provvede alla nomina di un nuovo direttore nonché alla eventuale reintegrazione della composizione del comitato.

ART. 8.

(Competenze del direttore).

1. Il direttore:

a) provvede alla direzione amministrativa del Centro, alla gestione degli affari correnti e all'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e della giunta;

b) assicura i collegamenti tra le attività delle scuole e le strutture pubbliche e private nelle quali gli allievi delle scuole svolgono periodi di addestramento;

c) predispone, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle scuole post-universitarie, il piano di coordinamento delle attività di formazione e di addestramento degli allievi;

d) predispone e sottopone all'approvazione del comitato direttivo il rapporto annuale di cui all'articolo 5, lettera i), con le proposte per un più efficace funzionamento del Centro e delle scuole post-universitarie.

ART. 9.

(Composizione della giunta).

1. La giunta è composta dal direttore, che la presiede, e da tre membri, eletti al proprio interno, dal comitato direttivo.

2. La giunta provvede all'ordinaria amministrazione del Centro nell'ambito delle direttive programmatiche formulate annualmente dal comitato.

3. La giunta assume le deliberazioni necessarie in caso di urgenza, salva ratifica da parte del comitato direttivo.

ART. 10.

(Consiglio amministrativo).

1. Il consiglio amministrativo è composto dal direttore del Centro, che lo presiede, dal segretario del Centro e da un funzionario del Ministero del tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — con qualifica non inferiore a primo dirigente, designato dal Ministro del tesoro.

2. Il consiglio amministrativo elabora il bilancio e presenta il rendiconto per l'approvazione da parte del comitato direttivo; organizza la contabilità del Centro e controlla le scritture contabili.

3. Il consiglio amministrativo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni bimestre.

SEZIONE II.

ART. 11.

(Segreteria amministrativa).

1. La segreteria amministrativa svolge compiti di ausilio tecnico-amministrativo del Centro.

2. Il segretario amministrativo del Centro è nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra i funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. La segreteria amministrativa del Centro si avvale di personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il personale di cui al comma 3 è collocato in posizione di comando.

5. Al segretario del Centro è corrisposta un'indennità di funzione, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 12.

(Compiti della segreteria).

1. La segreteria amministrativa provvede:

a) ad assicurare il disbrigo degli affari amministrativi e generali;

b) ad eseguire i lavori di dattiloscrittura e riproduzione del materiale didattico occorrente agli allievi delle scuole;

c) ad organizzare e ad aggiornare il registro generale — biografico e disciplinare — degli allievi dei corsi;

d) a custodire e conservare gli impianti e i mezzi a disposizione del Centro;

e) ad ogni altra attività necessaria al funzionamento del Centro.

CAPO II.

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
DEI MAGISTRATI E DEI PROCURATORI
LEGALI.

SEZIONE I.

ART. 13.

(Scuole post-universitarie).

1. Le scuole post-universitarie provvedono alla formazione e all'addestramento professionale dei magistrati e dei procuratori legali, nonché ad istituire corsi, sessioni di studio e seminari facoltativi per assicurare l'aggiornamento e il perfezionamento dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero.

2. La gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati dal Centro alle scuole è distinta ed autonoma dalla gestione universitaria.

3. Le scuole post-universitarie sperimentano didattiche e programmi idonei alla formazione degli allievi aspiranti a svolgere la funzione di pubblico ministero.

ART. 14.

(Organi).

1. Sono organi delle scuole post-universitarie:

- a) il collegio dei docenti;
- b) il direttore;
- c) il comitato amministrativo.

ART. 15.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti comprende tutti i docenti della scuola, ad eccezione degli incaricati di singole conferenze e seminari brevi.

2. Il collegio dei docenti può formulare al comitato direttivo del Centro:

a) proposte innovative e piani di sperimentazione pluriennali riguardanti le attività didattiche della scuola;

b) proposte in ordine alla chiamata di esperti, anche stranieri, particolarmente versati in specifici settori delle discipline oggetto dei corsi.

3. Il collegio dei docenti provvede ad ogni altra attività concernente la guida e l'orientamento degli allievi ed applica le sanzioni disciplinari a carico degli allievi stessi.

ART. 16.

(Personale docente).

1. Il personale docente della scuola è costituito da professori universitari di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi, avvocati dello Stato e avvocati del libero foro nominati con incarico triennale dal comitato direttivo su designazione rispettivamente del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dell'Avvocato generale dello Stato e dal Consiglio forense. I docenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche possono essere esonerati, a domanda, dalle loro normali funzioni per un periodo corrispondente all'incarico.

2. Al personale docente è corrisposto un compenso annuale, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

(Direttore della scuola).

1. Il direttore della scuola è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. Il direttore assicura i collegamenti tra l'attività della scuola e il comitato direttivo del centro, e riferisce al comitato direttivo, con relazione semestrale, in ordine all'andamento delle attività di formazione e addestramento degli allievi.

3. Al direttore è corrisposta un'indennità di funzione, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 18.

(Comitato amministrativo).

1. Presso ciascuna scuola è istituito un comitato amministrativo, presieduto dal direttore della scuola e composto di quattro membri: due componenti del comitato amministrativo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione tra i funzionari di qualifica non inferiore alla settima qualifica funzionale; due componenti sono designati dal Ministro del tesoro, tra i funzionari delle direzioni provinciali del tesoro con qualifica non inferiore alla settima qualifica funzionale.

2. Il comitato coordina l'attività amministrativa della scuola e cura la contabilità della scuola, trasmettendo al consiglio amministrativo del centro il rendiconto annuale della gestione.

ART. 19.

(Ammissione ai corsi).

1. Ai corsi di formazione presso le scuole possono essere ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 27.

2. Sono ammessi a frequentare la scuola, nel numero di posti determinati annualmente, i candidati che hanno superato la prova di preselezione ed il concorso per esami.

ART. 20.

(Commissione esaminatrice).

1. La commissione esaminatrice è nominata dal comitato direttivo del Centro ed è composta da un professore universitario ordinario che la presiede, da un magistrato ordinario, da un magistrato amministrativo, da un avvocato dello Stato e da un avvocato del libero foro, nonché da quattro docenti universitari di ruolo.

2. Almeno un quarto dei componenti è prescelto tra coloro che hanno esercitato le funzioni di docente presso le scuole post-universitarie.

3. Il presidente della commissione è sostituito, in caso di impedimento, dal più anziano dei professori universitari.

4. La commissione svolge la sua attività, in ogni singola seduta, con la presenza di almeno un magistrato e di tre docenti universitari, compreso il presidente.

5. I componenti della commissione per tutta la durata delle operazioni di concorso sono esonerati dall'esercizio delle funzioni.

6. Le funzioni di segreteria sono esercitate da impiegati del Ministero della pubblica istruzione diretti da un funzionario, di livello non inferiore all'ottavo, della direzione generale dell'istruzione universitaria.

7. I verbali della commissione sono resi pubblici al momento della pubblicazione della graduatoria.

ART. 21.

(Prova di preselezione).

1. Le prove di preselezione consistono in una serie di almeno ottanta quesiti di tipo oggettivo diretti ad accertare il possesso di conoscenze di cultura generale nonché di tematiche giuridiche e socio-economiche.

2. I quesiti di cui la prova si compone sono estratti a sorte da un numero almeno triplo di quesiti, predisposti a cura del Centro con l'ausilio di esperti in docimologia e selezione, con modalità e tempi tali da garantirne la segretezza.

3. I quesiti che compongono la prova assegnata sono i medesimi per tutti i candidati, e vengono presentati in ordini sequenziali variati secondo criteri di casualità; sulla base dei risultati individuali conseguiti viene elaborata una graduatoria di merito.

4. Sono ammessi alle prove scritte del concorso i candidati che risultano inclusi entro un numero di posti in graduatoria pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

5. Nel caso di identico punteggio conseguito da più candidati l'ammissione è disposta in favore dell'intero gruppo di candidati con pari punteggio.

6. I risultati ottenuti dai candidati nella prova preselettiva non concorrono alla formazione del punteggio utile ai fini delle successive graduatorie.

ART. 22.

(Corsi di ammissione alla scuola).

1. Per l'ammissione alla scuola i candidati sostengono una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato, che può riguardare temi e problematiche di diritto romano, costituzionale, civile, penale e amministrativo con riferimenti ad aspetti di procedura civile e procedura penale.

3. Il colloquio ha carattere interdisciplinare ed è inteso ad accertare il grado di cultura generale e giuridica e la capacità critica del candidato.

4. I candidati sono ammessi, a domanda, a sostenere una prova orale facoltativa in lingua straniera.

ART. 23.

(*Graduatoria*).

1. La commissione forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità classificandoli secondo il totale dei punti riportati.

2. A parità di punti prevale il candidato più anziano.

3. La graduatoria è approvata dal comitato direttivo del Centro studi ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Entro venti giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare deduzioni al comitato direttivo.

SEZIONE III.

ART. 24.

(*Durata dei corsi*).

1. I corsi di formazione e di addestramento professionale si articolano in:

a) tre semestri dedicati all'approfondimento delle materie giuridiche, allo studio ed alla conoscenza dei principi e degli strumenti informatici, della sociologia giuridica, della psicologia sociale e del lavoro, dell'antropologia culturale, della storia contemporanea, dell'economia politica e della scienza delle finanze;

b) due semestri di addestramento pratico con frequenza di studi professionali e tirocinio presso uffici giudiziari.

2. Al termine del terzo semestre di studio ha luogo una verifica del rendimento e della preparazione raggiunti dagli allievi, con oggetto e modalità stabiliti dal collegio dei docenti di ciascuna scuola.

3. I candidati che hanno dimostrato rendimento insufficiente e discontinuo, anche in relazione alle assenze accertate, sono esclusi dalla ulteriore frequenza dei corsi.

ART. 25.

(*Borse di studio*).

1. Ai partecipanti ai corsi è attribuita una borsa di studio.

2. L'ammontare della borsa e le modalità di erogazione sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

SEZIONE IV.

ART. 26.

(*Concorso finale*).

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 24 gli allievi delle scuole sono sottoposti ad esame-concorso finale, che si svolge in Roma. L'esame consiste nella redazione di una sentenza o di un atto di citazione o di una requisitoria, a scelta dell'allievo, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale ed il diritto amministrativo, nonché in un colloquio vertente su tutte le discipline oggetto dei corsi.

2. A conclusione del concorso la commissione forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a svolgere le funzioni di magistrato di tribunale o equiparato. La graduatoria è trasmessa, con una relazione motivata, al direttore del Centro studi di cui all'articolo 1.

3. Il direttore del Centro studi trasmette la graduatoria degli idonei al Consiglio superiore della magistratura; copia della graduatoria è inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* del Ministero.

4. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei quando non vi riscontra violazione di legge e dispone l'assunzione degli idonei nei limiti dei posti messi a concorso.

5. L'idoneità conseguita nell'esame-concorso finale è titolo per la iscrizione all'albo dei procuratori legali.

6. L'iscrizione per quattro anni all'albo dei procuratori legali, ai sensi del comma 5, dà diritto all'iscrizione all'albo degli avvocati.

ART. 27.

(Commissione esaminatrice).

1. La commissione per l'esame-concorso finale è nominata dal comitato direttivo del Centro, e si insedia in Roma.

2. La commissione esaminatrice è composta da:

a) un professore universitario ordinario che la presiede;

b) due magistrati appartenenti ai ruoli dei magistrati giudicanti;

c) due magistrati appartenenti al ruolo dei magistrati del pubblico ministero;

d) un magistrato amministrativo;

e) un avvocato dello Stato;

f) un avvocato del libero foro;

g) quattro professori universitari di ruolo di materie giuridiche.

3. Almeno un quarto dei componenti della commissione è scelto tra coloro che hanno esercitato le funzioni di docente presso le scuole post-universitarie.

4. Il presidente della commissione è sostituito, in caso di impedimento, dal più anziano dei professori universitari.

5. La commissione svolge la sua attività, in ogni singola seduta, con la presenza di almeno un magistrato e di tre docenti universitari, compreso il presidente.

6. I componenti della commissione per tutta la durata delle operazioni di concorso sono esonerati dall'esercizio delle loro funzioni.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione di livello non inferiore al settimo.

CAPO III.

NUOVA ORGANIZZAZIONE
DELLA MAGISTRATURA.

SEZIONE I.

ART. 28.

(Istituzione dei ruoli separati dei magistrati giudicanti e dei magistrati del pubblico ministero).

1. I magistrati giudicanti ed i magistrati del pubblico ministero sono iscritti in ruoli separati.

2. I concorsi per l'assunzione dei magistrati giudicanti e dei magistrati del pubblico ministero sono banditi separatamente.

ART. 29.

(Determinazione dei posti a concorso).

1. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina a magistrato di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica si tiene conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nei rispettivi ruoli entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei tre anni successivi.

ART. 30.

(Aumento posti del ruolo di pubblico ministero).

1. Il ruolo organico dei magistrati del pubblico ministero è aumentato di trecento posti.

2. La tabella A, annessa alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituita dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

CAPO IV.

COPERTURA FINANZIARIA
ED ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE.

ART. 31.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire cinque miliardi per l'anno finanziario 1987, lire venti miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire trenta miliardi per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Nuove norme per l'ingresso in magistratura, per l'istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e l'organizzazione di scuole post-universitarie per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 32.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I bandi dei concorsi a posti di magistrato di tribunale o equiparato determinano la quota di riserva di posti a favore degli allievi delle scuole, in percentuale non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le prove scritte ed orali del concorso a posti di uditore giudiziario sono sostituite da quelle indicate al precedente articolo 26, a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. Tutti i posti disponibili per l'accesso ai ruoli della magistratura ordinaria sono riservati agli allievi delle scuole post-universitarie che hanno superato le prove d'esame di cui all'articolo 26, a decorrere dal quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assunzione dei concorrenti idonei nei limiti dei posti disponibili.

ALLEGATI

TABELLA A

RUOLO ORGANICO MAGISTRATI GIUDICANTI

	Numero dei posti
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche ...	1
Presidenti di sezione della Corte di cassazione	98
Consiglieri di Corte di cassazione	478
Magistrati di Corte d'appello	10
Magistrati di tribunale	5.951
	<hr/>
Totale ...	6.540

TABELLA B

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO

	Numero dei posti
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Avvocati generali presso la Corte di cassazione	6
Sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione	39
Procuratori generali presso le Corti d'appello	25
Avvocati generali presso le Corti di appello	17
Sostituti procuratori generali presso le Corti di appello	156
Procuratori della Repubblica presso il tribunale	159
Procuratori della Repubblica aggiunti	18
Sostituti procuratori della Repubblica	892
Totale ...	1.313